



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Politiche Giovanili e al Servizio Civile Nazionale

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale” ed in particolare l’articolo 3 *bis*, che prevede le sanzioni amministrative da applicare agli enti in caso di violazione dei doveri per una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione dei progetti, demandando all’Ufficio nazionale e alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano l’applicazione, nell’ambito delle rispettive competenze, delle sanzioni amministrative, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodotti;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “*Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121”, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l’articolo 1, comma 4, che prevede, tra l’altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012 concernente “*Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, ed in particolare l’articolo 6 che ha istituito il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, facendo confluire l’Ufficio nazionale del servizio civile nel Dipartimento della gioventù di cui all’articolo 16 del d.P.C.M. 1° marzo 2011;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 maggio 2015, recante approvazione del “*Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n.64*”;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera d) che delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati all’articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente “*Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106* ” ed in particolare l’articolo 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute

allo Stato in materia di servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, e l'articolo 26, il quale ha previsto che *“Fino all'approvazione del primo Piano Triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”*;

RAVVISATA la necessità di modificare alcune disposizioni del “Prontuario”, approvato con D.M. 6 maggio 2015, sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dello stesso negli ultimi due anni, la quale ha evidenziato l'esigenza di rendere maggiormente efficace il sistema dei controlli, in particolare separando il controllo sulla documentazione dalle verifiche ispettive, nonché di razionalizzare le procedure di svolgimento dei controlli;

ACQUISITO il parere favorevole della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998, espresso nella seduta del 19 giugno 2017;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 ottobre 2017;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'unito “Prontuario”, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché la disciplina dei doveri degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Le disposizioni approvate con il presente decreto sostituiscono quelle contenute nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 maggio 2015, recante approvazione del *“Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n.64”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2015 ed entreranno in vigore a partire dai progetti di servizio civile nazionale presentati nell'anno 2016 e da realizzarsi nel 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

F.to Il Ministro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64

INDICE

1. Attività di controllo e verifica
2. Risultanze dell'attività di controllo e dell'attività di verifica
3. Doveri degli enti di servizio civile nazionale
4. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 2001
5. Procedimento sanzionatorio

1. Attività di controllo e attività di verifica

E' utile preliminarmente precisare la differenza tra attività di controllo e di verifica. La prima infatti concerne la corretta applicazione della normativa vigente, in termini di permanenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione agli albi di servizio civile e di sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati, e viene svolta nei confronti di tutti gli enti iscritti da parte della struttura preposta alla tenuta dell'albo. La seconda consiste invece nell'accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile nazionale da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato, secondo le modalità previste dalla legge e con le facoltà e i poteri previsti dalla stessa.

1.1 Attività di controllo

L'attività di controllo in particolare è mirata ad accertare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione degli enti agli albi di servizio civile ed a verificare la sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati.

L'attività di controllo è svolta dal Dipartimento e dalle Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze, tramite richiesta di documentazione all'ente titolare del progetto ovvero mediante acquisizione della documentazione stessa presso la sede legale dell'ente titolare del progetto o presso la sede di attuazione del progetto, rendendo preventivamente noto l'elenco della documentazione.

1.2 Attività di verifica

L'attività di verifica viene svolta di concerto tra le varie strutture nazionali e regionali preposte per garantire l'attuazione di un servizio civile nazionale di "qualità".

L'attività di verifica si avvale di una rete informatizzata integrata tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento) e le Regioni e Province Autonome e rappresenta anche un primo strumento essenziale di monitoraggio e di enucleazione di situazioni incoerenti e disomogenee sul territorio.

Il Dipartimento e le Regioni e Province Autonome accertano, secondo le rispettive competenze, il rispetto da parte degli enti accreditati dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione dei progetti, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati negli stessi, nonché il corretto impiego dei volontari anche tramite verifiche effettuate dal proprio personale presso le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.

L'attività di verifica si può rivolgere, a seconda dei contenuti oggetto dell'attività, all'ente accreditato, all'ente attuatore oppure ad entrambi. Nella lettera di presentazione, che andrà consegnata all'avvio dell'attività, dovranno essere indicati i contenuti e i destinatari della stessa. In ogni caso l'ente accreditato riceve per conoscenza la lettera di presentazione dell'attività ispettiva.

Al fine di garantire che l'attività di verifica sia improntata a criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, il Dipartimento e le Regioni e Province Autonome predispongono un apposito Piano delle verifiche che, nell'ottica della parità di trattamento tra gli Enti attuatori, tiene conto del numero dei progetti attivi, del numero dei volontari assegnati, del numero delle sedi di attuazione, nonché della loro dislocazione territoriale. Detto Piano nell'ottica della massima trasparenza, viene pubblicato, per quanto concerne le verifiche su progetti di enti iscritti all'albo nazionale, nel sito www.serviziocivile.gov.it alla sezione Trasparenza e, per quanto concerne le verifiche su enti iscritti agli albi regionali, nei rispettivi siti.

Inoltre le verifiche vengono disposte dal Dipartimento e dalle Regioni e Province Autonome a seguito di irregolarità emerse in fase di attività di controllo e su segnalazione motivata di soggetti pubblici e privati. All'ente accreditato e all'ente attuatore, fatta salva, se del caso la tutela della privacy, è inviata dal Dipartimento o dalle Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze, una informativa relativa alla segnalazione.

2. Risultanze dell'attività di controllo e dell'attività di verifica

2.1 Risultanze dell'attività di controllo

Gli esiti dell'attività di controllo sono portati a conoscenza dell'ente titolare del progetto e dell'ente attuatore del medesimo dal Dipartimento e dalle Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze, entro i termini previsti dalla normativa vigente, unitamente ad eventuali indicazioni di interventi correttivi.

Qualora durante le attività di controllo vengano riscontrate gravi irregolarità, il Dipartimento e le Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze, effettuano le opportune verifiche di carattere ispettivo.

Al fine di garantire che l'attività di controllo sia improntata a criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, il Dipartimento e le Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze, predispongono annualmente un piano di controllo, redatto con modalità analoghe a quello delle verifiche.

2.2. Risultanze dell'attività di verifica

Il Dipartimento e le Regioni e Province Autonome inviano all'ente accreditato la relazione contenente le risultanze dell'attività di verifica, che deve essere redatta entro i successivi trenta giorni.

Nell'ipotesi in cui, ad esito dello svolgimento dell'attività di verifica emerga la mancata osservanza di uno o più obblighi posti a carico dell'ente, il Dipartimento o la Regione e Provincia Autonoma avvia il procedimento sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 5.

3. Doveri degli enti di servizio civile nazionale

3.1 Con riferimento ai doveri degli enti di servizio civile nazionale previsti all'articolo 3 *bis*, commi 1 e 2, della legge n. 64 del 2001, appare necessario specificare la gamma dei comportamenti che gli enti stessi sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione del progetto. A tal fine si fornisce, di seguito, un'elencazione di regole e doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante tutto il periodo di realizzazione dei progetti:

- a. garantire la pubblicità del progetto, attraverso la pubblicazione dello stesso nella home page del sito internet dell'ente per il periodo di vigenza del Bando per la selezione dei volontari e rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare in attività di servizio civile, i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, assicurando ai candidati l'accesso ai documenti, nonché garantire l'osservanza delle disposizioni previste dai bandi per la selezione dei volontari; in particolare pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei selezionati e degli idonei non selezionati; redigere un elenco, da trasmettere al Dipartimento, con i nominativi dei candidati non idonei o esclusi dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato inserimento in graduatoria con l'indicazione della motivazione; pubblicare anche la graduatoria approvata dal Dipartimento successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art.5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;
- b. rispettare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 22 aprile 2015, concernente la disciplina dei rapporti tra Enti e volontari del Servizio civile nazionale;
- c. rispettare gli impegni assunti con il Dipartimento, con le Regioni e le Province Autonome, per un'efficiente gestione dei volontari del servizio civile e per una corretta realizzazione dei progetti;
- d. avviare il progetto nel giorno e nel luogo indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente al Dipartimento nonché alle Regioni e Province Autonome, ove competenti;

- e. assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell'alloggio, qualora previsti nel progetto;
- f. garantire al volontario una formazione generale e specifica, che abbiano la durata e che rispettino i contenuti, le modalità e la tempistica indicati nel progetto, ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n.160 del 19/07/2013 recante le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";
- g. rispettare, per la formazione generale, le disposizioni di cui alla circolare 28 gennaio 2014 concernente il "Monitoraggio del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" contenute nel paragrafo "Adempimenti e modalità", con particolare riferimento ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) e relativamente alla formazione specifica rispettare le disposizioni di cui al punto 5, lett. c) del Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n. 160 del 19 /07/2013 recante le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";
- h. impiegare, nella realizzazione dei corsi di formazione generale, formatori in possesso dei requisiti previsti dalla circolare 23 settembre 2013 e dal Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n. 160 del 19 luglio 2013 recante le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale" nonché, nell'ambito dello svolgimento della formazione specifica, i formatori espressamente indicati nella voce 37(per l'estero voce 45), e con le caratteristiche di cui alla successiva voce 38 (per l' estero voce 46) della scheda progetto allegata al "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi", approvato con Decreto Ministeriale 30 maggio 2014;
- i. impiegare il volontario nel rispetto della sua dignità e personalità assicurando che non vengano posti in essere atti di vessazione fisica e morale;
- l. impiegare il volontario presso la sede di attuazione indicata nel contratto di servizio civile, secondo i piani di azione, l'orario di servizio e l'articolazione settimanale previsti dal progetto;
- m. comunicare al Dipartimento, nei termini indicati al paragrafo n. 4 delle disposizioni approvate con il citato Decreto Ministeriale 22 aprile 2015, le rinunce e le interruzioni dei volontari selezionati per il progetto, nonché comunicare mensilmente tramite il sistema informatico "Helios" le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dell'assegno, le assenze per maternità e per infortuni;
- n. garantire la presenza in sede per almeno dieci ore settimanali, rilevabili attraverso un apposito registro presenze o altra analoga modalità di accertamento delle stesse, dell'operatore locale di progetto designato quale referente del volontario per tutte le questioni inerenti la realizzazione del progetto stesso e conservare detto registro o analoga registrazione presso la sede di attuazione per tutta la durata del progetto;
- o. impiegare il volontario esclusivamente nelle attività indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;
- p. garantire, in caso di violazione da parte del volontario dei doveri indicati nel contratto di servizio civile, il rispetto della procedura per l'applicazione delle relative sanzioni descritta nel contratto stesso;
- q. attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze qualora previsti dal progetto, e consentire – sempre per quanto di competenza - al volontario la fruizione di eventuali benefici cui dà diritto la partecipazione alla realizzazione del progetto;
- r. portare a termine il progetto ponendo in essere, in conformità con le finalità previste dalla legge n. 64 del 2001, il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- s. comunicare le cause che impediscono l'avvio o il completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi, al

- Dipartimento nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti;
- t. effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonché per la verifica degli esiti della formazione svolta;
 - u. garantire, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'attività e la presenza del responsabile locale di ente accreditato e di ogni altra figura prevista dal progetto, fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della circolare 23 settembre 2013 "Norme sull'accREDITamento degli enti di servizio civile nazionale", se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione;
 - v. garantire l'attivazione delle partnership previste dal progetto e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio nella valutazione del progetto.

4. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 2001

4.1 In merito alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate agli enti di servizio civile, previste dall'articolo 3 *bis*, comma 2, della legge n. 64/2001, si ritiene necessario individuare specificatamente le condotte illecite cui applicare le singole sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri generali fissati al comma 3 dello stesso articolo, nonché alla luce della esperienza maturata nella fase di applicazione della circolare dell'8 settembre 2005 recante "Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64" e del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2009.

4.2 Diffida per iscritto

La sanzione amministrativa della diffida per iscritto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti e qualora questi si caratterizzino per la lieve entità dell'infrazione:

- a. inosservanza delle disposizioni in materia di disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, approvate con il citato Decreto Ministeriale 22 aprile 2015 ;
- b. mancata pubblicità del progetto e inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicità e imparzialità, delle disposizioni previste dai Bandi per la selezione dei volontari, nonché in caso di mancata pubblicità delle graduatorie;
- c. mancato avvio del progetto nel giorno e nel luogo indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero omessa tempestiva comunicazione al Dipartimento, nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti, delle cause di forza maggiore che hanno determinato il ritardo nell'avvio del progetto stesso;
- d. mancato rispetto dell'orario di servizio indicato nel progetto ovvero assenza ingiustificata del volontario presso la sede durante l'orario di servizio;
- e. mancata osservanza della procedura, descritta nel contratto di servizio civile, per l'applicazione di sanzioni al volontario;
- f. mancata rilevazione delle presenze dei volontari e degli operatori locali di progetto, nonché mancata comunicazione delle assenze dei volontari, anche ai fini del trattamento economico;
- g. inosservanza, per la formazione generale, delle disposizioni di cui alla circolare 28 gennaio 2014 concernente "Monitoraggio del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" relativamente ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) del paragrafo "Adempimenti e modalità" di detto documento e, relativamente alla formazione specifica, inosservanza delle disposizioni di cui al punto 5, lett. c) del Decreto del Capo del Dipartimento n.160 del 19 luglio 2013 recante le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";
- h. parziale svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta.

4.3 Revoca dell'approvazione del progetto

La sanzione amministrativa della revoca dell'approvazione del progetto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

- a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della diffida;
- b. mancata corresponsione al volontario del vitto e dell'alloggio qualora previsti dal progetto;
- c. impiego del volontario in attività non previste dal progetto o presso altre sedi dello stesso progetto o in altri progetti; ovvero presso sedi di attuazione non accreditate, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 delle disposizioni in materia di disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, approvate con il citato Decreto Ministeriale 22 aprile 2015;
- d. violazione dell'impegno di garantire la presenza, in sede, dell'operatore locale di progetto indicato nella scheda progetto e per il numero di ore previsto, e/o mancata formazione degli operatori locali di progetto; sono fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della circolare 23 settembre 2013 "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale", se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione;
- e. mancata erogazione ai volontari della formazione specifica nel rispetto dei tempi e del monte ore indicato nel progetto;
- f. mancata erogazione, nei termini previsti dalla normativa, del "Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di servizio civile" di cui al paragrafo 5 lett. b) del Decreto del Capo del Dipartimento n.160 del 19 luglio 2013 recante le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale"

4.4 Interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno

La sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

- a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della revoca dell'approvazione del progetto;
- b. omessa convocazione alle selezioni ovvero omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato inserimento nelle graduatorie ovvero comunicazione dell'esclusione senza indicazione della relativa motivazione;
- c. mancato svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta;
- d. mancata comunicazione al Dipartimento nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti, entro il termine di dieci giorni, dell'impedimento all'avvio o al completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo;
- e. mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze e mancato riconoscimento al volontario dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto;
- f. mancata erogazione della formazione generale ai volontari, nel rispetto del monte ore indicato nel progetto;
- g. mancato utilizzo, nell'erogazione di corsi di formazione generale, di formatori in possesso dei requisiti di cui alla circolare 23 settembre 2013 recante "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale" e alle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n.160 del 19/07/2013 concernente le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale" e accreditati presso l'ente per tale ruolo; sono fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della stessa circolare, se previamente comunicati all'ufficio

- competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione;
- h. mancato utilizzo dei formatori di formazione specifica indicati nella scheda progetto, fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione di cui al punto precedente comunicati e documentati con le medesime modalità ;
 - i. mancata presenza del responsabile locale di ente accreditato indicato nel progetto, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione di cui al precedente punto g) comunicati e documentati con le medesime modalità;
 - l. mancata attivazione delle partnership previste dal progetto che hanno inciso sulla valutazione dello stesso e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio;
 - m. inosservanza degli impegni assunti con il Dipartimento, con le Regioni e le Province Autonome per un'efficiente gestione del servizio civile e per una corretta realizzazione dei progetti.

4.5 Cancellazione dall'albo

La sanzione amministrativa della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile nazionale, che ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 3, della legge 64/2001 impedisce la reinscrizione negli albi per cinque anni, si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

- a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della interdizione temporanea a presentare altri progetti;
- b. atti gravemente lesivi della dignità del volontario;
- c. richiesta ai volontari di somme di danaro;
- d. mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;
- e. gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte rilevante di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo alle finalità previste dalla legge n. 64/2001.

4.6 Le condotte individuate ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del presente paragrafo qualora presentino aspetti di particolare gravità, potranno essere punite anche con più sanzioni secondo quanto previsto nell'articolo 3 *bis* della legge n. 64 del 2001. Ai fini dell'applicazione della sanzione più grave per reiterazione della condotta illecita, il Dipartimento e le Regioni e Province Autonome tengono conto della organizzazione territoriale dell'ente, ovvero dell'arco temporale (tre anni) in cui si sono realizzate le condotte sanzionate.

4.7 Le sanzioni, sono irrogate nei confronti dei soggetti responsabili delle diverse funzioni e/o attività sulle quali sono state riscontrate le irregolarità sanzionabili ai sensi dei commi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del presente paragrafo.

Ferma restando la responsabilità diretta degli enti accreditati per quanto attiene l'operato delle proprie sedi di attuazione, sono fatti salvi i casi in cui i medesimi enti accreditati dimostrino, con le modalità di cui al successivo paragrafo, che le infrazioni siano imputabili esclusivamente all'ente associato (vale a dire legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con l'ente accreditato) o ad una delle sedi di attuazione del progetto dell'ente accreditato ovvero ad una responsabilità personale derivante da una violazione riconducibile ad una condotta individuale e che siano stati adottati adeguati sistemi di controllo nei confronti dei suddetti enti o delle sedi attuative di progetto.

In tale ipotesi gli effetti delle sanzioni sono riferite esclusivamente all'ente associato o alla sede di attuazione ritenute responsabili.

Il Dipartimento e le Regioni e Province Autonome, considerata la complessità organizzativa dell'ente connessa alla classe di accreditamento, tengono conto sia della responsabilità in capo ai soggetti titolari delle sedi di attuazione per le contestazioni in merito all'attuazione del progetto, sia della responsabilità in capo agli enti che forniscono servizi a enti di III e IV classe per le contestazioni che attengono alle funzioni di servizio civile nazionale da quest'ultimi acquisite.

Infatti, alcune delle casistiche sopra elencate possono essere riconducibili alle sedi di attuazione,

senza incidere sul più generale operato dell'ente accreditato; in quanto le stesse devono collaborare nella realizzazione del progetto e garantire la partecipazione dei volontari assegnati alla formazione. Parimenti gli enti di I e II classe devono garantire l'adeguatezza e la funzionalità del proprio modello organizzativo e il pieno rispetto della normativa vigente, sia al proprio interno, sia quando forniscono servizi a favore di altri enti accreditati.

5. Procedimento sanzionatorio

5.1 L'art. 3 *bis*, comma 3 della legge n. 64 del 2001, oltre a definire i criteri generali nel rispetto dei quali le sanzioni sono irrogate, individua i soggetti che adottano il provvedimento secondo le rispettive competenze, indicando le linee generali del procedimento sanzionatorio.

Al riguardo, si precisa che la struttura competente all'avvio del procedimento sanzionatorio è il Dipartimento o la Regione o Provincia Autonoma che ha valutato il progetto di servizio civile, la cui attuazione è oggetto dell'attività di verifica. Tuttavia, qualora si renda necessario applicare le sanzioni nei confronti di un ente accreditato in un albo tenuto da una Regione o Provincia Autonoma diversa da quella che ha valutato il progetto ed avviato il procedimento sanzionatorio, il relativo provvedimento sarà tempestivamente adottato dalla Regione o Provincia presso il cui albo è iscritto l'ente sanzionato, previa comunicazione da parte della struttura che ha proceduto all'attività di verifica.

In caso di adozione da parte di una Regione o Provincia Autonoma della sanzione della revoca del progetto, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Dipartimento al fine di provvedere alla eventuale ricollocazione dei volontari in servizio secondo le modalità previste nel Decreto Ministeriale 22 aprile 2015.

Inoltre, vengono di seguito delineate le singole fasi del procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa alla contestazione degli addebiti, all'adozione del provvedimento sanzionatorio e alla formulazione delle controdeduzioni a discolta degli addebiti mossi.

5.2 Fasi del procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione scritta dell'addebito che deve essere effettuata dal Dipartimento o dalla Regione/Provincia Autonoma tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di una attività di verifica effettuata dal Dipartimento o dalla Regione/Provincia Autonoma, il termine per la contestazione decorre dalla data della relativa relazione. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, entro cui gli enti di servizio civile, che hanno comunque facoltà di essere sentiti ove lo richiedano espressamente, possono presentare le proprie controdeduzioni.

Trascorso detto termine, nei successivi trenta giorni viene adottato il provvedimento sanzionatorio, che conclude il procedimento.

5.3 Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

5.4 Il procedimento sanzionatorio viene archiviato dal Dipartimento o dalla Regione/Provincia Autonoma qualora le controdeduzioni dell'ente di servizio civile, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento stesso, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua giustificazione.

Roma, 31 ottobre 2017

F.to Cons. Calogero MAUCERI